CAMERA DEI DEPUTATI N. **2579**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, GHIRRA, PICCOLOTTI, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, MARI, ZARATTI

Introduzione degli articoli 96-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 612-*quater* del codice penale nonché modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale

Presentata il 3 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE ! – Il fenomeno delle manipolazioni realistiche realizzate con sistemi di intelligenza artificiale (IA) (cosiddetti « *deepfake* »), ossia contenuti audio e video generati o manipolati da sistemi di IA con un grado di realismo tale da renderli indistinguibili dagli originali, rappresenta una sfida senza precedenti per gli ordinamenti giuridici contemporanei. Non si tratta di una mera evoluzione tecnologica, ma di uno strumento che consente una potenziale violazione ontologica della persona, minando alla base la fiducia nella rappresentazione della realtà e compromettendo la sicurezza individuale, la coesione sociale e l'integrità dei processi democratici. La crescente accessibilità a sistemi informatici in grado di produrre tali falsi ha « democratizzato » la capacità di manipolare l'identità altrui, amplificando esponenzialmente la minaccia.

Un ambito di particolare allarme è la proliferazione della pornografia non consensuale generata tramite sistemi di IA. Questa pratica non è una semplice diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cosiddetto « *revenge porn* »), ma costituisce una forma di violenza digitale qualitativamente diversa. Attraverso la creazione di « *deepfake porn* », l'identità della vittima – i suoi tratti somatici, il suo corpo — viene espropriata e utilizzata come materia prima per una

creazione illecita, finalizzata all'umiliazione, al controllo psicologico o allo sfruttamento economico attraverso modelli di commercio che monetizzano la violazione della dignità umana. La natura interamente sintetica di questi contenuti rende inapplicabili le difese tradizionali, poiché la vittima non ha mai partecipato, neanche consensualmente, alla creazione del materiale originario.

Di fronte a questa minaccia, l'ordinamento italiano si rivela concettualmente impreparato. Le normative vigenti, concepite in un'era pre-sintetica, offrono una tutela frammentaria e reattiva, proteggendo beni giuridici derivati come la reputazione, la riservatezza o la tranquillità personale, ma fallendo nel tutelare il bene primario violato: il diritto sovrano sulla propria identità e sulla sua rappresentazione. Gli strumenti penali e civili attuali si dimostrano spesso inadeguati a cogliere il disvalore specifico di questa nuova forma di abuso.

La presente analisi intende delineare le fondamenta per istituire anche nel nostro Paese, ispirandosi anche all'innovativo modello danese, un « diritto d'autore personale », spostando il focus della tutela dal danno conseguente alla violazione originaria del diritto sulla propria persona. Questo approccio trasforma l'identità in un bene giuridico protetto da un diritto di natura proprietaria, personale e inalienabile, fornendo strumenti di difesa più efficaci e radicali per contrastare alla radice i modelli di commercio basati sullo sfruttamento dell'identità digitale altrui.

L'approccio della Danimarca alla regolamentazione dei *deepfake* si distingue per la sua natura strategica e multilivello, combinando la repressione penale con l'istituzione di nuovi diritti civili. Questo modello non si limita a una singola legge, ma crea un ecosistema normativo volto a fornire una protezione robusta e completa.

Il primo pilastro della strategia danese è rappresentato dalla Sezione 264-e del codice penale danese, introdotto dalla legge 8 marzo 2022, n. 292. Questa norma, concepita per affrontare le sfide della digitalizzazione, punisce non solo l'impersonificazione tradizionale, ma introduce una fattispecie specifica per la « manipolazione indebita dell'aspetto di un'altra persona ». Trattasi di disposizioni pensate per coprire i casi di *deepfake*, citando come esempio emblematico l'inserimento del volto di una vittima in materiale pornografico per far sembrare che abbia partecipato ad attività sessuali.

Un elemento chiave della norma è il requisito che la manipolazione sia « indebita ». Questo criterio di valutazione consente ai tribunali di bilanciare la tutela della persona con la libertà di espressione, escludendo dalla sanzione penale usi legittimi come la parodia, la satira o la creazione artistica, specialmente quando coinvolgono figure pubbliche. La pena prevista è una multa o la reclusione da sei mesi fino a tre anni, fornendo un deterrente penale diretto contro i creatori di contenuti malevoli.

Il secondo e più innovativo pilastro è la proposta di modifica del Copyright Act danese, annunciata nel giugno 2025. Questa riforma mira a stabilire un principio rivoluzionario: il diritto al proprio corpo, alla propria voce e ai propri tratti somatici. Tale iniziativa non nasce dal nulla, ma si innesta su un quadro normativo che già offre una solida protezione alle opere fotografiche (*Danish Copyright Act*, legge 23 ottobre 2014, n. 1144). La nuova legge, di fatto, estende un principio di controllo autoriale dall'opera creata dal fotografo alla persona stessa, riconoscendola come autrice di sé.

L'obiettivo dichiarato di questa riforma è rendere illegale la condivisione di *deepfake* e altre imitazioni digitali non autorizzate. Colpendo la diffusione e non solo la creazione, la legge mira a distruggere alla radice la viralità del fenomeno e i modelli di business che su di essa si fondano.

L'approccio legislativo danese è integrato in una più ampia consapevolezza politica e strategica del problema. Ne è prova l'accordo politico trasversale raggiunto nel Parlamento danese nel giugno 2024, con cui i partiti si sono impegnati

volontariamente a non utilizzare *deepfake* di avversari politici nelle campagne elettorali senza esplicito consenso e a etichettare chiaramente qualsiasi contenuto generato da sistemi di IA. Questa iniziativa dimostra una comprensione matura della minaccia che i *deepfake* rappresentano per il dibattito democratico. L'efficacia del modello danese non risiede in una singola legge, ma nella sinergia strategica tra i due pilastri. La legge penale agisce come uno scudo reattivo, definendo l'atto di manipolazione indebita come un crimine e punendo l'autore. La riforma del diritto d'autore, invece, agisce come una spada proattiva, istituendo un diritto di proprietà fondamentale sull'identità digitale della persona. La violazione di questo diritto non è più solo un « danno » o un « abuso », ma un'infrazione di un diritto esclusivo, analoga al plagio o alla pirateria. Questa combinazione crea un deterrente molto più potente: la sanzione penale colpisce il singolo creatore, mentre il diritto d'autore permette alla vittima di agire economicamente contro chiunque diffonda o tragga profitto dalla violazione — incluse le piattaforme e i siti *internet* — attaccando direttamente il modello di commercio che alimenta il fenomeno. Si tratta di un sistema a « doppia chiave » che offre una tutela completa sia a livello statale (repressione del crimine) sia a livello individuale (controllo, risarcimento e prevenzione).

Un'analisi critica del quadro normativo italiano, invece, rivela una serie di strumenti giuridici che, sebbene applicabili in parte al fenomeno dei *deepfake*, risultano strutturalmente inadeguati a fornire una risposta coerente ed efficace. La legislazione attuale soffre di una frammentazione che la rende incapace di cogliere il nucleo della violazione, poiché l'approccio penale italiano si basa su fattispecie di reato concepite per contesti differenti, la cui applicazione ai *deepfake* è incerta e problematica. L'articolo 612-ter del codice penale reca norme sulla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il citato « *revenge porn* », reato pensato per la diffusione non consensuale di materiale autentico, spesso creato con il consenso della persona ritratta e successivamente condiviso illecitamente, non si adatta alla natura dei *deepfake*, che sono contenuti sintetici creati ex novo senza alcun coinvolgimento, né tanto meno consenso, della vittima.

L'articolo 595 del codice penale, recante norme sulla diffamazione, offre una tutela circoscritta al bene giuridico della reputazione; un *deepfake*, tuttavia, può costituire una violazione profonda dell'identità e del diritto all'autodeterminazione anche senza essere intrinsecamente diffamatorio (ad esempio, un video che ritrae una persona in un contesto neutro ma mai vissuto); il bene giuridico protetto dalla diffamazione è quindi diverso e meno fondamentale rispetto a quello leso dalla manipolazione sintetica dell'identità.

L'articolo 494 del codice penale, recante norme sulla sostituzione di persona, richiede che l'agente induca taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona o attribuendosi un falso nome, con la volontà di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno; questa fattispecie copre solo una porzione limitata dei possibili abusi, come la creazione di profili falsi su piattaforme digitali. Non si adatta, invece, alla pubblicazione massiva di un *deepfake* su un sito pornografico, dove lo scopo primario non è ingannare un terzo specifico sull'identità della vittima, ma sfruttarne l'immagine a fini di lucro o umiliazione.

Anche gli strumenti di tutela civile e in materia di riservatezza, pur rilevanti, mostrano limiti significativi. L'articolo 10 del codice civile e la legge 22 aprile 1941, n. 633, configurano il diritto all'immagine come un diritto della personalità, la cui violazione dà diritto al risarcimento del danno, spesso legato a concetti astratti come il « pregiudizio al decoro o alla reputazione ». Questo approccio manca della forza deterrente di un diritto di natura proprietaria, che consentirebbe di quantificare i danni non solo sulla base del pregiudizio subìto, ma anche sui profitti illecitamente generati dal violatore. Ciò rende l'azione civile meno efficace contro

i modelli di commercio su larga scala che sfruttano i *deepfake*.

Nel regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), entrato in vigore nel 2018, che stabilisce norme unificate sulla protezione e la riservatezza dei dati personali nell'Unione europea e nello spazio economico europeo, il volto e la voce rientrano tra dati biometrici, il cui trattamento illecito è vietato. Questa è una linea di difesa importante, ma presenta dei limiti: in primo luogo, le sanzioni del GDPR colpiscono principalmente le aziende strutturate e sono meno efficaci contro singoli individui o entità anonime che operano nella rete *internet* oscura (*dark web*); in secondo luogo, il reato di trattamento illecito di dati personali di cui all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, richiede un dolo specifico di profitto o danno e la violazione di specifiche disposizioni, non coprendo così ogni possibile forma di creazione o diffusione di *deepfake*; infine, strumenti come il diritto all'oblio, di cui all'articolo 17 del GDPR, si rivelano spesso inefficaci contro la diffusione virale e decentralizzata dei contenuti nella rete *internet*.

Una valutazione superficiale potrebbe portare alla conclusione errata che la somma delle norme esistenti — *revenge porn*, diffamazione, sostituzione di persona, diritto all'immagine e tutela della riservatezza — fornisca una copertura adeguata. Questa è una « fallacia della somma ». Ogni norma protegge un frammento del problema, un bene giuridico derivato, ma nessuna affronta il nucleo della violazione: l'appropriazione e la manipolazione sintetica dell'identità come atto illecito in sé. È come possedere leggi contro il furto, il danneggiamento e la ricettazione, ma non avere una legge che definisca il concetto di proprietà privata. Si puniscono le conseguenze, ma non si stabilisce il diritto primario violato. Questa frammentazione costringe vittime e magistrati a complesse operazioni di « ingegneria giuridica » per tentare di inquadrare un fatto nuovo in fattispecie normative obsolete, con un elevato rischio di insuccesso e di denegata giustizia. L'ordinamento italiano non soffre di singole lacune, ma di un'inadeguatezza sistemica che richiede un nuovo fondamento giuridico.

Per colmare l'inadeguatezza sistemica dell'ordinamento italiano, è necessario introdurre un nuovo istituto giuridico che riconosca e protegga il diritto fondamentale di ogni individuo al controllo sulla propria rappresentazione digitale. La presente proposta di legge intende istituire un nuovo istituto, quello del « diritto d'autore personale ».

Tale diritto è originario, in quanto sorge con la nascita della persona e non richiede alcun atto di creazione di un'« opera » o di deposito formale. La persona è intrinsecamente titolare di questo diritto. Questo è poi esclusivo, poiché solo il titolare può autorizzare l'utilizzo, la riproduzione, la manipolazione e la diffusione della propria rappresentazione; qualsiasi utilizzo da parte di terzi senza consenso esplicito è illecito.

Il suddetto diritto è poi inalienabile e irrinunciabile, non può essere ceduto in via definitiva; può essere concesso in licenza solo per usi specifici, limitati nel tempo e nello scopo, e sempre in forma scritta. Tale principio protegge gli individui da abusi contrattuali e da cessioni generalizzate dei propri diritti identitari, frequenti nei termini di servizio di molte piattaforme digitali.

Questo nuovo diritto si distingue e integra gli istituti esistenti, superandone i limiti. Rispetto al diritto all'immagine (articolo 10 del codice civile), si compie un salto qualitativo da un diritto della personalità, che protegge la dignità e l'onore da pregiudizi, a un diritto di natura proprietaria, che conferisce al titolare il controllo positivo e lo sfruttamento economico della propria immagine. La violazione non è più solo un « abuso », ma un'usurpazione.

Rispetto al diritto d'autore tradizionale (legge n. 633 del 1941), si supera il requisito della « creatività » e dell'esistenza di un'« opera » esterna al suo autore. In questo nuovo paradigma, la persona non è autrice di un'opera che crea, ma è « autrice di sé stessa » nel dominio digitale. La sua identità è l'opera protetta.

Rispetto al GDPR, la tutela del dato personale, che regola il « trattamento » del dato, viene affiancata e rafforzata da una tutela di tipo autoriale.

Quest'ultima non si limita a imporre regole sul trattamento, ma conferisce al titolare un diritto positivo di autorizzare o vietare la « pubblicazione », la « riproduzione » e la distribuzione, esattamente come farebbe l'autore di un'opera letteraria o musicale.

L'idea di attribuire un diritto d'autore sulla propria persona potrebbe apparire, a prima vista, come un passo verso la mercificazione dell'identità; tuttavia, questa interpretazione è fuorviante. I creatori e i distributori di *deepfake* malevoli operano già secondo una logica di mercato: sfruttano economicamente le identità altrui su piattaforme che generano profitti pubblicitari o tramite vendita diretta dei contenuti. Essi hanno già, di fatto, « patrimonializzato » l'identità delle loro vittime, trasformandola in una merce. L'unico modo per combattere efficacemente un modello di commercio illecito è utilizzare strumenti giuridici che operino sulla stessa logica economica. Istituire un diritto d'autore personale non significa « vendere » la propria identità, ma dotare l'individuo degli strumenti legali più potenti a disposizione dell'ordinamento — quelli del diritto commerciale e della proprietà intellettuale — per difendersi. Questo permette alla vittima di chiedere non solo un risarcimento per il « dolore » subìto (danno non patrimoniale), ma anche la restituzione dei profitti illecitamente generati e il pagamento del valore di mercato del consenso non dato. Questa proposta di legge, quindi, non mercifica la persona; al contrario, riconosce che l'identità ha un valore economico nel mondo digitale e arma l'individuo con gli strumenti più efficaci per proteggere quel valore da uno sfruttamento predatorio.

Per tradurre i princìpi esposti in un intervento normativo concreto, si propone un'azione legislativa su due fronti: una modifica alla legge sul diritto d'autore e l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa nel codice penale.

Relativamente alla legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), si propone l'introduzione di un nuovo articolo, che stabilisca il principio del diritto d'autore personale, mentre per garantire una risposta repressiva adeguata, è necessario introdurre nel codice penale un reato specifico che punisca la creazione e la diffusione di *deepfake* non autorizzati, superando le inadeguatezze delle norme attuali.

La nuova fattispecie qui proposta, con l'introduzione dell'articolo 612-*quater* del codice penale, presenta vantaggi significativi. In primo luogo, non richiede la prova di un « danno ingiusto » come elemento costitutivo del reato; la condotta è punita in quanto violazione del diritto d'autore personale, configurandosi come un reato di pericolo astratto. La lesione del diritto è sufficiente a integrare il reato, senza che l'accusa debba dimostrare un ulteriore pregiudizio, semplificando enormemente l'onere probatorio. In secondo luogo, la norma proposta è più specifica e mirata alla violazione dell'identità.

Infine, una legge efficace richiede meccanismi di attuazione robusti, in particolare per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle piattaforme digitali, principali vettori di diffusione dei *deepfake*.

La natura virale e potenzialmente devastante dei *deepfake* impone il superamento del tradizionale regime di protezione (*safe harbor)* previsto dal decreto legislativo n. 70 del 2003 e dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (cosiddetto « *Digital Services Act* » (DSA)) per questa specifica categoria di illeciti.

Le competenze delle autorità nazionali dovranno essere chiaramente definite e coordinate: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigilerà sul rispetto degli obblighi da parte delle piattaforme; il Garante per la protezione dei dati personali interverrà per le violazioni connesse al trattamento illecito dei dati biometrici; e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) si occuperà dei *deepfake* che costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale e l'ordine democratico.

La presente proposta di legge qui delineata non rappresenta un mero adeguamento normativo a una nuova tecnologia, ma un rifondamento concettuale della tutela della persona nell'era digitale. La sua forza innovativa risiede nello spostare il baricentro della protezione da attributi esterni e derivati — come l'onore, la reputazione o la riservatezza — al nucleo stesso dell'identità individuale, riconoscendola come un bene meritevole della più alta forma di tutela giuridica.

In un mondo in cui la nostra identità può essere replicata, manipolata e sfruttata con facilità disarmante, stabilire un diritto di natura proprietaria su di essa è l'unico modo per riaffermare i princìpi di controllo, dignità e autodeterminazione. Questa legge non mira semplicemente a punire i colpevoli, ma a sancire un nuovo diritto fondamentale per il XXI secolo: il diritto di essere gli unici legittimi autori di sé stessi. Attraverso l'istituzione del diritto d'autore personale, l'ordinamento può finalmente proteggere la persona nella sua interezza e non solo la sua effimera ombra digitale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, le parole: « salve le disposizioni dell'articolo seguente » sono sostituite dalle seguenti: « salve le disposizioni dell'articolo 97 »;

b) dopo l'articolo 96 è inserito il seguente:

« Art. 96-*bis*. – *(Diritto d'autore personale)* – *1*. Ogni persona ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la manipolazione e l'elaborazione, con qualsiasi mezzo e in particolare con sistemi di intelligenza artificiale, della propria immagine, dei propri tratti somatici e della propria voce.

2. Il diritto di cui al comma 1 è personale, inalienabile e irrinunciabile.

3. Il consenso ad autorizzare specificamente le condotte di cui al comma 1 è espresso, a pena di nullità, in forma scritta.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni e i rimedi previsti dalla presente legge a tutela del diritto d'autore ».

Art. 2.

(Modifica al codice penale)

1. Dopo l'articolo 612-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-*quater*. – *(Creazione e diffusione illecita di contenuti sintetici)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge e senza il consenso del titolare del diritto di cui all'articolo 96-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, crea, fissa, produce, acquista, detiene, cede o

diffonde immagini, audio o video generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale, idonei a rappresentare in modo realistico i tratti somatici, il corpo o la voce di una persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso a scopo di lucro;

2) se il contenuto è sessualmente esplicito;

3) se il fatto è commesso per finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico o disinformazione su questioni di rilevante interesse pubblico;

4) se il fatto è commesso in danno di un minore o di persona in condizione di particolare vulnerabilità;

5) se il fatto è commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se cessata, o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti ».

Art. 3.

(Formazione degli operatori di polizia)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento del reato di cui all'articolo 2.

2. Le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e per la pubblica amministrazione.

Art. 4.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. All'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo la parola:

« 612-*ter* » è inserita la seguente: « , 612-*quater* ».

Art. 5.

(Garanzie di accesso al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di manipolazioni realistiche e dannose realizzate con sistemi di intelligenza artificiale)

1. All'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « e 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-*bis* e 612-*quater* ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 6.

(Obblighi dei gestori di siti internet *e fornitori delle piattaforme di condivisione e vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, le disposizioni della presente legge si applicano ai gestori di siti *internet* e ai fornitori delle piattaforme di condivisione, che sono tenuti a impedire la pubblicazione e a eliminare i contenuti diffusi in violazione dell'articolo 612-*quater* del codice penale.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, stabi-

lisce le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare per impedire la pubblicazione e per rimuovere immediatamente i contenuti diffusi in violazione dell'articolo 612-*quater* del codice penale

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1 si dotano di efficaci sistemi di verifica conformi alle prescrizioni contenute nel predetto provvedimento.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni della presente legge e, in caso di loro violazione, contesta ai soggetti di cui al comma 1, anche d'ufficio, l'infrazione e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. Ai soggetti che pongono in essere le violazioni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per l'oscuramento del sito *internet* o della piattaforma di condivisione fino a che i soggetti di cui al comma 1 non ottemperano a quanto richiesto.

Art. 7.

(Disposizioni volte alla velocizzazione nella trattazione dei processi)

1. All'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a-bis)*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: « 612-*ter* » è inserita la seguente: « , 612-*quater* ».

PAGINA BIANCA



19PDL0158940